Codice A1814B
D.D. 5 novembre 2026, n. 2202
**P.I. 2007 - Torrente Valla - Istanza di autorizzazione idraulica per riordino idraulico del torrente Valla, comprensivo di ripristino di difesa spondale esistente, nel tratto scorrente dall'attraversamento di s.c. Prato Rochi (confine con Regione Liguria) verso loc. Squaneto nel Comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Spigno Monferrato (AL).**

**ATTO DD 2202/A1814B/2026 DEL 05/11/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**
**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** P.I. 2007 – Torrente Valla – Istanza di autorizzazione idraulica per riordino idraulico del torrente Valla, comprensivo di ripristino di difesa spondale esistente, nel tratto scorrente dall'attraversamento di s.c. Prato Rochi (confine con Regione Liguria) verso loc. Squaneto nel Comune di Spigno Monferrato (AL).
Richiedente: Comune di Spigno Monferrato (AL).

Il Comune di Spigno Monferrato con sede legale in Piazza Garibaldi n. 18 – 15018 Spigno Monferrato (AL) - P.IVA 00405270067 ha trasmesso, attraverso il *"Portale demanio idrico e difesa del suolo"* della Regione Piemonte, istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 28.10.2026 al prot. n. 51094 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di riordino idraulico del torrente Valla, comprensivo di ripristino di difesa spondale esistente, nel tratto scorrente dall'attraversamento di s.c. Prato Rochi (confine con Regione Liguria) verso loc. Squaneto nel Comune di Spigno Monferrato (AL), interventi finanziati dalla Regione Piemonte con un contributo assegnato ai sensi della L.R. 38/78 e s.m.i. con D.D. 2722/A1802B/2025 del 19.12.2025 – Codice Intervento LS_28_006_217160.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Spigno Monferrato ing. Borreani Walter in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi, progetto codice CUP B38H25010450002, approvato dall'Amministrazione comunale con D.G.C. n. 39 del 22.10.2026.

Questo Settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 52015 del 30.10.2026, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014;

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato

Torrente Valla, iscritto al n. 129 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904.

Il progetto prevede, come previsto dal contributo concesso a seguito degli eventi pluviali intensi occorsi nell'aprile e settembre 2025, lungo l'alveo del torrente Valla nel tratto scorrente dall'attraversamento di s.c. Prato Rochi (confine con Regione Liguria) verso loc. Squaneto nel Comune di Spigno Monferrato (AL), un intervento di riordino idraulico consistente nelle seguenti lavorazioni:
- il taglio manutentivo della vegetazione arborea ed arbustiva instabile e deperente presente in alveo, l'asportazione della vegetazione schiantata costituente ostacolo al deflusso delle acque;
- la movimentazione di materiale litoide in alveo con la riallocazione del materiale trascinato negli eventi pluviali intensi sopra menzionati in centr'alveo: tale materiale verrà riallocato sulle sponde ed in particolare i massi di più grande pezzatura verranno riutilizzati a ripristinare e consolidare le stesse con funzione protettiva ed antierosiva ed in particolare per il ripristino di difesa spondale esistente nei pressi dell'abitato di loc. Prato Ronchi

Negli elaborati progettuali sono indicate le piste per l'accesso all'alveo.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29.12.1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n. 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all'art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 essi si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. non dovrà essere variato l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti;
2. riferitamente al ripristino della difesa spondale esistente:
   - la Direzione Lavori, prima della messa in opera, dovrà verificare l'efficacia delle quote progettuali nonchè l'adeguatezza dimensionale, le caratteristiche tecniche e la tipologia del materiale impiegato al fine di garantire l'efficienza delle opere;
   - i massi in posa dovranno essere perfettamente addossati alle sponde e correlati alle esistenti difese in modo da non determinare alcun restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
   - eventuali rispristini fondazionali dovranno essere impostati ad una quota antiscalzamento;
   - dovranno essere garantito il risvolto e l'idoneo immorsamento delle estremità della difesa onde evitarne l'aggiramento e lo scalzamento;
   - dovrà essere garantito l'opportuno raccordo delle difese spondali al fondo alveo esistente e, se del caso, opportunamente rincalzate con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed

allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli eventuali scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche tecniche e la tipologia dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere ed il corretto inserimento ambientale;

3. è fatto divieto di abbandono all'interno dell'alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell'eventuale trinciatura/cippatura;
4. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal Regolamento di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2003, in particolare:
   - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, c. 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
   - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 c. 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;
5. le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale (dal 31 marzo al 15 giugno) di cui all'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.;
6. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
7. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua anche del materiale cippato/triturato;
8. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
9. il materiale litoide dovrà essere movimentato in alveo secondo previsioni progettuali;
10. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- Regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.G.R. n. 79-10137 del 21.07.2003 "Analisi delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 a supporto della definizione di criteri e modalità operative" come modificata dalla D.G.R. n. 16-2002 del 15.12.2025;
- Legge regionale 9 luglio 2020, n. 15. Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, iI Comune di Spigno Monferrato con sede legale in Piazza Garibaldi n. 18 – 15018 Spigno Monferrato (AL) - P.IVA 00405270067, alla realizzazione degli interventi di riordino idraulico del torrente Valla, comprensivo di ripristino di difesa spondale esistente, nel tratto scorrente dall'attraversamento di s.c. Prato Rochi (confine con Regione Liguria) verso loc. Squaneto nel Comune di Spigno Monferrato (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegate all'istanza subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all'istanza, nel rispetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
3. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste temporanee di transito in alveo e golena e dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
4. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. l'asportazione di eventuale materiale litoide è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015; eventuale materiale costituente rifiuto dovrà essere gestito secondo normativa vigente;
6. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
7. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in

tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);

8. il Comune di Spigno Monferrato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
10. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
11. il Comune di Spigno Monferrato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, attraverso il *Portale telematico per la trasmissione delle istanze di competenza regionale per l'ottenimento delle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e delle concessioni demaniali ex Legge Regionale 18/05/2004 n. 12/2004 e Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. del 16/02/2022 n. 10/R* e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, la data di inizio e di fine lavori, per consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute, corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti.
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
13. Il Comune di Spigno Monferrato prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.
14. al termine dei lavori devono essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.

Trattandosi di un intervento che prevede il mantenimento e miglioramento dell'officiosità idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con

D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è autorizzata implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Funzionario estensore
Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa